

COMUNE DI LODI  
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI  
CONSILIARI PERMANENTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 202 del 25.6.1986  
Modificato con deliberazioni di C.C n. 171/1990, n. 102/1994,  
n. 124/1997, n. 79/1999 e n. 118 del 28.9.2000, **n. 88 dell'11.5.2005** .

## Art. 1

### Istituzione delle Commissioni

1. Al fine di consentire:

- A) a tutti i gruppi consiliari una più approfondita conoscenza degli atti da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale;
- B) alla Giunta Comunale di acquisire nel processo di formazione dei suddetti atti i contributi propositivi di tutti i gruppi consiliari;
- C) una organizzazione ed uno svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale che sia tale da offrire maggiore spazio all'esame delle questioni di indirizzo e di particolare rilevanza per la Città;

sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti, quali organismi interni del Consiglio Comunale:

- 1) Commissione Affari Generali ed istituzionali:  
(Affari generali ed istituzionali - Decentramento e partecipazione- Organizzazione - Informazione - Affari legali)
- 2) Commissione Programmazione e Bilancio (svolge anche funzioni di controllo e garanzia)  
(Programmazione - Bilancio e contabilità - Finanze e Tributi - Partecipazioni)
- 3) Commissione Territorio  
(Urbanistica - Edilizia - Lavori pubblici - Trasporti - Viabilità - Demanio - Patrimonio - Vigilanza Urbana)
- 4) Commissione Ecologia e Ambiente:  
(Ambiente e parchi - Protezione civile - Agenda 21 - Mobilità sostenibile - Arredo urbano)
- 5) Commissione Economia e lavoro  
(Sviluppo economico - Lavoro - Agricoltura - Industria - Commercio - Artigianato - Fiere e mercati - Formazione professionale- Informatizzazione)
- 6) Commissione Politiche sociali  
(Sanità - Igiene - Assistenza - Sicurezza sociale - Politiche giovanili - Condizione femminile)
- 7) Commissione Istruzione - Cultura, Sport e Turismo (Istruzione- Diritto allo studio - Attività culturali - Sport e tempo libero - Università - Turismo);

## Art. 2

### Composizione delle Commissioni

- 1. La Commissione "Affari generali ed istituzionali" è costituita dai Capigruppo Consiliari ad ognuno dei quali sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo rappresentato ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
- 2. Tutte le restanti altre sei Commissioni sono invece composte in ogni caso da almeno un rappresentante per ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale; in relazione alla loro consistenza numerica i gruppi consiliari sono rappresentati in ogni Commissione in ragione di uno ogni cinque Consiglieri o frazione di cinque, con arrotondamento per eccesso se la frazione finale di cinque sia uguale o superiore a tre, per difetto se la frazione finale di cinque sia inferiore a tre.
- 3. I rappresentanti di ogni gruppo consiliare in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti quanti sono i seggi consiliari degli appartenenti al gruppo stesso.

4. I componenti le commissioni debbono essere consiglieri comunali e tutti i consiglieri comunali debbono far parte di almeno una di esse. Ne consegue, per i gruppi composti da un numero di consiglieri superiore a quello delle commissioni, la possibilità di inserire in una di queste un rappresentante in più rispetto a quelli risultanti dal conteggio di cui al precedente comma 2; in tal caso, all'atto della nomina, verrà specificata la ripartizione dei voti.

#### Art. 3

##### Nomina e durata delle Commissioni

1. Entro 30 giorni dalla nomina della Giunta Comunale, i Capigruppo comunicano al Presidente del Consiglio Comunale i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni nel numero spettante in base all'articolo precedente.
2. Ricevute le designazioni da parte dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad iscrivere all'o.d.g. del Consiglio Comunale la nomina delle Commissioni, come atto di formalizzazione da parte del Consiglio stesso.
- 2bis In caso di dimissioni di un consigliere facente parte di una commissione, il capogruppo o un suo delegato lo sostituisce fino alla surroga.
3. Le Commissioni durano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che le ha espresse.

#### Art. 4

##### Insedimento delle Commissioni e nomina dei Presidenti

1. Ogni Commissione elegge, fra i propri componenti, a maggioranza di voti e con separate votazioni a scrutinio segreto, un Presidente ed un Vicepresidente, nella prima riunione di insediamento che deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
2. Le sedute di insediamento sono convocate e presiedute dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per lo stesso periodo della Commissione.
4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

#### Art. 5

##### Servizio di segreteria delle Commissioni

1. Per la redazione dei verbali delle sedute delle Commissioni, il Sindaco designa un Segretario e un sostituto per i casi di assenza o di impedimento, scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
2. Come supporto operativo le Commissioni dispongono invece degli apparati tecnico-amministrativi dei Settori.

#### Art. 6

##### Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di studiare gli affari di competenza del Consiglio Comunale e di esprimere il loro parere, compresa la facoltà di prospettare, nell'ambito del tema e con adeguate motivazioni, l'opportunità che l'Amministrazione Comunale verifichi l'ipotesi di soluzioni diverse con i relativi costi e benefici.

2. Le Commissioni possono:

- a) avvalersi della consulenza di esperti nominati dall'Amministrazione Comunale. Qualora tale consulenza comporti l'assunzione di spese a carico del Comune, è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale;
- b) proporre alla Giunta Comunale di indire conferenze, convegni di studio sulle materie di rispettiva competenza e collaborare alla loro realizzazione;
- c) tenere udienze conoscitive, nella propria sede, per l'approfondimento dei temi di competenza, con rappresentanti dei Consigli di Zona, Enti, Associazioni, categorie.

3. Le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale sono trasmesse, a cura degli Assessori proponenti, ai presidenti delle Commissioni competenti dandone altresì contestuale informazione al Presidente del Consiglio Comunale.

3bis. La documentazione relativa agli argomenti in discussione dovrà venir depositata per consultazione presso la sala capigruppo almeno ventiquattro ore prima della seduta di commissione.

4. Per la trattazione di determinati affari il Sindaco ha facoltà di chiedere la riunione di Commissioni congiunte, che sono presiedute dal Presidente più Anziano.

4bis. In tali casi la seduta è valida se è presente un numero di consiglieri tale da rappresentare almeno la metà della somma dei voti determinati, per ciascuna commissione, ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3; i consiglieri facenti parte di più di una commissione congiuntamente convocata saranno portatori della somma dei voti loro attribuiti per ciascuna di esse. La maggioranza assoluta dei voti, prescritta per l'approvazione delle proposte, verrà calcolata con riferimento al quadro complessivo di voti così risultante.

5. La Giunta Comunale può sottoporre direttamente al Consiglio Comunale le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio di deferirne l'esame alla Commissione competente.

6. Le Commissioni devono formulare il loro parere entro 20 (venti) giorni dalla ricezione degli atti. Trascorso il detto termine senza che il parere sia comunicato al Sindaco, con la restituzione degli atti, il Sindaco può iscrivere la proposta all'o.d.g. del Consiglio Comunale.

7. Le relazioni conclusive delle Commissioni possono sostituire la discussione da parte del Consiglio Comunale qualora nessun Consigliere Comunale ne chieda la discussione in aula.

8. Delle relazioni dovrà essere fatto deposito agli atti del Consiglio Comunale e di esse dovrà essere fatta menzione nelle relative deliberazioni, delle quali costituiscono a tutti gli effetti parte integrante.

## Art. 7

### Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, in coordinamento con gli Assessori dei settori e tenuto conto del calendario delle sedute delle altre Commissioni, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

2. L'avviso di convocazione, con Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, deve essere recapitato almeno 3 (tre) giorni prima della seduta ai Commissari, al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo Consiliari, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali con esclusione della Commissione Affari Generali ed Istituzionali.

3. Nei casi d'urgenza l'avviso può essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta completato dalla relativa documentazione in cartelletta.

4. La convocazione della Commissione può essere richiesta, per iscritto e con l' indicazione degli argomenti da trattare, da tanti componenti della stessa che rappresentano almeno un terzo del totale dei voti attribuiti a tutti i componenti della Commissione.
5. La convocazione può essere, inoltre, richiesta dal Sindaco o dagli Assessori competenti sulle materie attribuite alla Commissione.
6. In entrambi i suddetti casi la seduta della Commissione deve aver luogo entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. La seduta della Commissione è valida se è presente un numero di Consiglieri Comunali tale da rappresentare almeno la metà dei voti determinati ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3.
8. Analogamente nessuna proposta si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
9. I Consiglieri Comunali che, a causa di un impedimento, non possano partecipare ai lavori della Commissione di cui sono componenti, possono essere sostituiti nella stessa Commissione, per tutta la durata dell'impedimento, da altro Consigliere Comunale del proprio gruppo, con facoltà di parola e di voto.
10. Tali Consiglieri, qualora non possano essere sostituiti da altro Consigliere Comunale del loro gruppo, potranno essere suppliti con persona estranea al Consiglio Comunale.
11. I sostituti di cui al comma precedente non devono ricadere in uno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalle leggi e non partecipano alle votazioni e sono tenuti al rispetto delle stesse norme di comportamento dei Consiglieri Comunali.
12. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono effettuate su delega scritta dei Consiglieri impediti; ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega.
13. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione senza diritto di voto.
14. Analoga facoltà è riconosciuta ai Capigruppo Consiliari ove non siano componenti delle predette Commissioni.
15. Ai soli Consiglieri Comunali componenti elettivi delle Commissioni Consiliari permanenti, che intervengono alle riunioni formalmente convocate, sono attribuite le indennità di presenza previste dall'art. 10 della Legge 27.12.1985, n. 816.
16. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne i casi in cui vengono trattati argomenti che comportano l'esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali o delle capacità professionali delle persone. In tali casi il Presidente dispone - eventualmente anche nel corso della discussione - che l'adunanza si tenga in forma segreta, con la partecipazione, oltre che dei componenti della Commissione e di eventuali amministratori presenti, del Segretario della Commissione stessa.
17. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.

#### Art. 8

##### Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a tutte le norme che disciplinano l'attività del Consiglio Comunale.